

EMERLAB 2017

Corso Base volontari
di protezione civile
3 GIUGNO 2017 Monza

*I profili di
responsabilità
giuridica del
volontario di
Protezione Civile.*



a cura di Giuditta Galli

**Ciascuno chiama “idee chiare”
quelle che hanno lo stesso
grado di confusione delle sue
!!!!!!**

CHI E' E COSA FA IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE ?

Si è consapevoli delle conseguenze e delle responsabilità che ci si assume nel momento in cui si “porta una divisa” di protezione civile e si svolgono gli incarichi affidati, connessi a tale attività istituzionale.?

Con portare una divisa si intende **“essere in servizio”** perché c'è stata **“attivazione”** dalla competente autorità.





**QUALI SONO I COMPITI DEI
VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE?**

**COSA CI AIUTA
A RISPONDERE ?**

NORMATIVA e GIURISPRUDENZA

**IL BUON SENSO (... soprattutto di chi è chiamato
a coordinarci!!!!)**

LA CONSAPEVOLEZZA del proprio ruolo

CHI E' IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

- ❖ **Chi e' il volontario di protezione civile?**
- ❖ **Quali sono le competenze e le funzioni del volontario di protezione civile?**
- ❖ **Quali attivita' il volontario puo' e deve fare?**
- ❖ **Quali puo' non fare?**
- ❖ **Quali non deve fare?**



Chi è il Volontario

La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia. Questo è quanto espresso dalla legge che si occupa in Italia di regolamentare il volontariato in generale.

- ❖ L'attività di volontariato è definita dalla Legge n° 266 del 11/8/1991 (legge quadro sul volontariato).

L'art. 2 recita:

- 1) Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo **personale, spontaneo e gratuito**, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) L'attività del volontariato **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
- 3) La qualità di volontario è **incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro** subordinato o autonome e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.



Chi e' il Volontario

L'organizzazione di volontariato è definita all'art. 3, L. 266/1991:

È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Quindi il VOLONTARIO è un soggetto che opera gratuitamente per una organizzazione di volontariato.



Chi e' il Volontario di Protezione Civile

E' un volontario che presta la propria opera in una organizzazione (gruppo comunale o associazione) alla quale è stato riconosciuto il ruolo di “**struttura operativa nazionale**”, parte integrante del sistema pubblico, alla stregua delle altre componenti istituzionali, attraverso l'iscrizione in appositi albi nazionali e regionali.

L. 225/1992- Legge istitutiva del servizio nazionale della Protezione Civile

Art. 11, comma 1

Strutture operative nazionali del Servizio

Costituiscono strutture operative nazionali del servizio nazionale della protezione civile:

- a) il corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) le forze armate;
- c) le forze di polizia;
- d) il corpo forestale dello stato;
- e) i servizi tecnici nazionali;
- f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17, l'istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
- g) la Croce Rossa Italiana;
- h) le strutture del servizio sanitario nazionale;
- i) le organizzazioni di volontariato;**
- j) il corpo nazionale soccorso alpino - CNSA (CAI).



QUALI SONO LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE ?

L. 225/1992 come modificata dalla L. 100/2012

Art. 3

Sono attività di PROTEZIONE CIVILE, ai sensi della normativa nazionale e regionale, quelle volte alla PREVISIONE e PREVENZIONE delle varie ipotesi di rischio, al SOCCORSO delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a SUPERARE L'EMERGENZA connessa agli eventi calamitosi.

- La **PREVISIONE** consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
- La **PREVENZIONE** consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
- Il **SOCCORSO** consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di assistenza.
- Il **SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA** consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita..... **E LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO**

**Come mi regolo con il
posto di lavoro ?**

Sono precettabile?

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

**Regolamento recante nuova
disciplina della
partecipazione delle
organizzazioni di volontariato
alle attività di
protezione civile.**

**L'Art. 18 della legge 225/92
assicura una piena partecipazione
delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile alle attività di
previsione, prevenzione e
soccorso.**

**Lo stesso articolo prevede
l'emanazione di un regolamento,
adottato nel 2001.**

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

Regolamento recante nuova
disciplina della
partecipazione delle
organizzazioni di volontariato
alle attività di
protezione civile.

Adottato al fine di tutelare la partecipazione delle organizzazioni di volontariato a tutte le attività di protezione civile e disciplinarne ogni aspetto.

Dopo dieci anni è stata emanata il 9 novembre 2012 una direttiva che detta gli indirizzi operativi per l'attuazione del regolamento adeguando i principi del DPR 194/2001 alle modifiche intercorse nel quadro normativo sulla protezione civile (entrato in vigore il 31/07/2013).

DPR 194/2001 – art. 9

I benefici di legge Disciplina dei rimborsi

L'art. 9 chiarisce che al volontario impiegato in attività di PC vengano garantiti:

Il mantenimento del posto di lavoro sia pubblico che privato

Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro

La copertura assicurativa secondo le modalità previste

DPR 194/2001 – art. 9

In occasione di **eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale**, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati **in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini**, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della *legge n. 225 del 1992*, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'*articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998*, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

DPR 194/2001 - art. 9

Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.

Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:

- dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;
- dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.

DPR 194/2001 - art. 9

Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.

DPR 194/2001 – art. 10

Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

DPR 194/2001 – art. 10

Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le **spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati** e relative ai **viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione**. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:

reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;

altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.

Le **richieste di rimborso** da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire **entro i due anni** successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa.

Responsabilità

Nello svolgimento delle proprie mansioni, il volontario di Protezione Civile è soggetto a responsabilità di ordine:

- ❖ **morale** (etico - riguarda la propria coscienza);
- ❖ **legale** (civile e penale);
- ❖ **disciplinare** (che consiste nella non violazione di norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti interni del Gruppo di appartenenza).

Responsabilità

❖ Cosa è la Responsabilità ?

.....non è altro che il poter essere chiamato a rispondere degli effetti delle proprie azioni.

SE SI TIENE UN COMPORTAMENTO CONTRARIO ALLA MORALE O A QUANTO PREVISTO DAI REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO LA PARTECIPAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SI RISPONDE DELLE PROPRIE AZIONI SULLA BASE DI CODICI ETICI E DISCIPLINARI.

SE SI TIENE UN COMPORTAMENTO CONTRARIO AD UN OBBLIGO GIURIDICO DI FARE O DI NON FARE, PREVISTO PER LEGGE, SI RISPONDE DELLE PROPRIE AZIONI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE.

La Responsabilità

Un soggetto giuridico può essere chiamato a rispondere delle proprie azioni

CIVILMENTE o **PENALMENTE**

PER COLPA o **PER DOLO**

di un obbligo giuridico di fare o di non fare.

ESISTONO GRADI DIVERSI DI RESPONSABILITA'.

Alcuni concetti :

COLPA E DOLO

RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED

EXTRACONTRATTUALE, OGGETTIVA

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

LA COLPA

La COLPA è una forma meno grave di volontà colpevole in quanto **l'evento non è voluto dalla persona** ovvero si verifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ed è conseguenza di:

NEGLIGENZA

Si ha quando si agisce in maniera superficiale e senza l'attenzione necessaria.

IMPRUDENZA

Ricorre quando viene commessa un'azione in mancanza del buon senso comune e in maniera avventata.

IMPERIZIA

Sussiste quando si agisce con scarsa abilità, non sufficiente preparazione a svolgere determinate professioni o attività.

RESPONSABILITA' COLPOSA

NEGLIGENZA

- ❖ Consiste in un **difetto di attenzione** volta alla salvaguardia degli altri e rappresenta la massima contrapposizione tra il comportamento tenuto dal soggetto agente e le regole sociali che indicano quali sono le condotte diligenti.
- ❖ Si trasgredisce una regola di condotta che **impone un'azione positiva di fare qualcosa**, ad es. controllare la chiusura del gas prima di andare a dormire.
- ❖ Alcune esempi di negligenza sono:
 - Mancata adozione di cautele imposte dalle regole generali; Inosservanza di giudizi di comune esperienza ripetuti nel tempo; Inosservanza di cautela che si traduce in inaccettabile elevazione del rischio di verifica dell'evento dannoso.

RESPONSABILITA' COLPOSA

IMPRUDENZA

- ❖ Consiste nel **difetto delle misure di cautela** dirette a prevenire e a evitare il verificarsi di un danno.
- ❖ Si trasgredisce una regola di condotta da cui discende l'obbligo di **non realizzare una determinata azione** oppure **una modalità diversa nel compierla da quella tenuta**, ad es. non astenersi dalla guida se ci si trova in stato di profonda stanchezza.
- ❖ Agire nonostante le regole cautelari lo sconsiglino: avventatezza, errata valutazione e superficialità, azione sconsiderata in relazione agli elementi in possesso, sindrome di onnipotenza, inosservanza delle comuni regole di buon senso

RESPONSABILITA' COLPOSA

IMPERIZIA

- ❖ Consiste **nell'inosservanza di regole tecniche** tipiche di una determinata professione o attività e discende dalla insufficiente preparazione del soggetto che agisce o dalla mancanza di mezzi tecnici.
- ❖ E' un'imprudenza o una negligenza qualificata, ad es. se si esercita un'attività che esige particolari conoscenze tecniche – es. il chirurgo.
- ❖ Quando parliamo di casi in cui l'imperizia del volontario costituisce reato, facciamo riferimento a situazioni nelle quali si manifesta: Il difetto della normale esperienza tecnica; l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alle operazioni da porre in essere; l'insufficiente preparazione e inettitudine, per cui si trascurano le regole tecniche che scienza e pratica dettano; l'incapacità ad eseguire le più comuni prestazioni con carattere di urgenza; il difetto di un minimo di abilità nell'uso dei mezzi manuali e strumentali.

RESPONSABILITA' DOLOSA

- ❖ La nozione di dolo si fonda sull'elemento psicologico della volontà, dell'intenzione.
- ❖ Il dolo presuppone anche la consapevolezza delle conseguenze dannose dell'agire / dell'ingiustizia del danno.
- ❖ La responsabilità **DOLOSA** interviene quando l'evento che si produce, che è il risultato di un'azione od omissione, è **previsto e voluto** come conseguenza della propria azione od omissione.

RESPONSABILITA'

Esempi

Qualcosa di previsto e non voluto.

A causa di un improvviso malore, una crisi epilettica, il conducente di un veicolo addetto al soccorso invade la corsia di sinistra e si scontra con una vettura proveniente in senso opposto causando la morte di uno degli occupanti dell'automobile investita.

Qualcosa di previsto e voluto.

Esempio: il volontario di un'associazione ruba dalla cassa della sua organizzazione dei soldi per farne uso proprio.

Oppure:

A seguito della conclusione di un grande evento in emergenza o una esercitazione mentre si caricano i mezzi e le attrezzature, restano "attaccate alle mani" dei volontari di un'associazione, attrezzature di un'altra associazione !!! ...furto??? Doloso...!!!

RESPONSABILITA' CIVILE

In ambito civile esistono due tipi di responsabilità
contrattuale o **extracontrattuale**

Contrattuale:

La violazione discende da un vincolo giuridico precedente, da un contratto; si sanziona l'inadempimento di una prestazione dovuta perché esiste un rapporto che obbliga fra loro le parti.

Ad es: la responsabilità dell'appaltatore in un contratto di appalto di lavori

Extracontrattuale:

E' la violazione del generico principio del
"neminem laedere"
non arrecare danno a nessuno.

.... **Su questa
RAGIONIAMO....**

RESPONSABILITA' CIVILE

Extracontrattuale

art. 2043 codice civile - Risarcimento per danno illecito

- ❖ “Qualunque fatto COLPOSO o DOLOSO che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”.
- ❖ Il volontario, come qualunque cittadino, è responsabile civilmente; quindi è tenuto a risarcire il danno che cagiona (si tratta di casi che la normativa non configura come reato e quindi il caso non rientra in una responsabilità di tipo penale).
- ❖ Nei casi di danni causati a terzi dal volontario durante attività di protezione civile, il volontario colpevole **DEVE** rispondere della sua azione quando il terzo danneggiato adisce le vie legali per ottenere risarcimento per l'ingiusto danneggiamento subito.

RESPONSABILITA' CIVILE - EXTRACONTRATTUALE

- ❖ Il volontario deve rispondere in solido (esiste un **vincolo di solidarietà** quando due soggetti sono chiamati a rispondere entrambi ad una obbligazione) con l'associazione nella quale è iscritto.
- ❖ In realtà nell'attività di volontariato, visto il fine di solidarietà e la collaborazione sociale prestata dal volontario, la responsabilità si configura/presuppone sempre come **COLPOSA**, cioè **priva della reale volontà di creare il danno**.
Questo perché la gravità del danno e del rischio viene confrontata con l'**utilità sociale** del tipo di condotta in questione e anche perché il criterio di valutazione del comportamento di chi agisce è costituito dalla diligenza dovuta secondo le circostanze e non una "**diligenza media**".
Perciò, perché si possa parlare di responsabilità anche solo nei limiti della colpa occorre, che il rischio vada oltre la misura che si considera socialmente giustificata e tollerabile in circostanze qualificate come può essere quella di un intervento di PC. E' onere del danneggiato provare il nesso di causalità tra il danno e l'attività del volontario nonché la colpa stessa.

I profili di responsabilità giuridica del volontario

RESPONSABILITA' CIVILE **OGGETTIVA**

ESISTE ANCHE UNA RESPONSABILITA' CHE SI DEFINISCE OGGETTIVA E CHE OPERA ESCLUSIVAMENTE IN CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

SONO CASI IN CUI LA LEGGE PRESCINDE DAL CRITERIO DELLA COLPEVOLEZZA.

RISPONDE DEL DANNO INGIUSTO UN SOGGETTO INDIVIDUATO INDIPENDENTEMENTE DAL SUO COINVOLGIMENTO.

Esempio: genitore per il figlio minore

Esempio : proprietario per il proprio animale

I profili di responsabilità giuridica del volontario

RESPONSABILITA' CIVILE
OGGETTIVA

In particolare ci interessa il caso della
responsabilità prevista dall'art. 2049 c.c.

**Del fatto dannoso compiuto da un “preposto”,
da un commesso o da un dipendente, ne
risponde il committente, il datore di lavoro.
I due soggetti rispondono solidalmente.**

I profili di responsabilità giuridica del volontario

RESPONSABILITA' CIVILE
OGGETTIVA

L'organizzazione si assume il rischio dei danni che possono derivare dall'aver preposto un volontario a svolgere i propri compiti → l'associazione è responsabile del danno.

**Anche se solo prestazione occasionale, ma solo se nell'espletamento delle funzioni affidate
..... non se si agisce in autonomia !!!**

I profili di responsabilità giuridica del volontario

RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA

ESISTE ANCHE QUESTA

!!

... UN BREVE

CENNO....

I profili di responsabilità giuridica del volontario

RESPONSABILITA' **AMMINISTRATIVA**

Semplificando (molto...!!)
Riflessioni sui risvolti della
responsabilità amministrativa.
in ambito di volontariato di PC

La PA ha il dovere giuridico di risarcire il danno arrecato al privato in violazione del generale precetto di non recare danno ingiusto a nessuno (art. 2043 c.c.) e risponde solidalmente dei fatti commessi - non per dolo o colpa grave - dai suoi dipendenti che violano un dovere amministrativo, un atto del loro ufficio o nell'espletamento di questo creano un danno ad un soggetto.

Un volontario di PC opera all'interno di una organizzazione che, in quanto gruppo comunale o associazione in convenzione con gli enti, opera per la Pubblica Amministrazione !!! ed espleta per la PA funzioni istituzionali !!!

Assimilazione: volontario = pubblico dipendente

RESPONSABILITA' CIVILE

La normativa tutela l'attività del volontario imponendo **l'OBBLIGO** per tutti gli enti, i Comuni e le Associazioni, di **ASSICURARE** i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile.

- art. 4, L. 266/1991

- art. 7, comma 2, Regolamento nr. 9 del 18 ottobre 2010, di attuazione dell'albo regionale volontariato.

RESPONSABILITA' CIVILE

Quale assicurazione?

Contro infortuni e malattia (per i danni che il volontario può arrecare a sé stesso o che il volontario subisce durante il servizio) e per la cosiddetta **RCT = responsabilità civile verso terzi**, così da manlevare i volontari dal dovere di risarcire i danni causati a terzi laddove essi abbiano agito nell'ambito dell'espletamento delle mansioni affidategli dall'organizzazione di appartenenza in attività di protezione civile (addestramento, esercitazione, prevenzione, emergenza....).

L'assicurazione non copre i danni da azioni dolose.

.....ma si presuppone che nessun volontario agisce con dolo o colpa grave!

RESPONSABILITA' CIVILE

Esempi di casi nei quali viene in aiuto al volontario la copertura assicurativa:

- ❖ Un volontario in addestramento taglio alberi, fa cadere dei rami su di un'auto parcheggiata e ne rovina la carrozzeria.
- ❖ Un volontario durante un nubifragio in una situazione di gestione di un'allagamento cantina scivola nel fango e rompe alcune finestre di un'abitazione.

Anche in materia di responsabilità CIVILE esistono, come per la responsabilità PENALE, cause di esclusione della responsabilità stessa.

art. 2044 codice civile – Legittima difesa

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

art. 2045 codice civile – Stato di necessità

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

(Non è previsto un risarcimento danni ma un'equa indennità).

I profili di responsabilità giuridica del volontario

RESPONSABILITA' *PENALE*

DUBBIO :

Durante lo svolgimento dei propri compiti e attività, soprattutto in casi di emergenza e nella fasi della prima emergenza, è possibile che il volontario compia azioni che sono qualificate dalla legge come illeciti, come reati (delitti e contravvenzioni), e pertanto sanzionabili ?

I profili di responsabilità giuridica del volontario

RESPONSABILITA' *PENALE*

**E' possibile!... anzi è realistico dire che
nella maggior parte dei pochi casi in cui
succede, il volontario nemmeno
se ne accorge!**

Perché porci il problema?

RESPONSABILITA' **PENALE**

Uno dei principi fondamentale della normativa penale

Art. 27 della Costituzione Italiana

LA RESPONSABILITA' PENALE E' PERSONALE

art. 40 codice penale – Rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericolo da cui dipende la esistenza del reato non è conseguenza della sua azione o omissione.

RESPONSABILITA' PENALE

LA RESPONSABILITA' PENALE E' PERSONALE

Perché porci il problema?

Perché nessuna assicurazione può “riparare” il volontario dalle conseguenze di azioni illecite, né tantomeno può venire a lui in soccorso una eventuale imputabilità o manleva di responsabilità da parte dell'organizzazione in cui è iscritto.

RESPONSABILITA' PENALE

Attenzione:

ma che responsabilità si ha se il coordinatore manda un volontario a fare un servizio che il volontario non deve fare e dalla sua azione discende un reato?

Esiste nella legge penale il

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - ART. 110 C.P.

E' punito per un reato non solo chi lo commette con la propria azione o omissione ma anche chi, con la volontà di cooperare al fatto criminoso, **contribuisce** al verificarsi dell'evento anche solo prima del momento dell'esecuzione della condotta criminosa, perciò nella fase dell'ideazione, dell'istigazione o dell'organizzazione

RESPONSABILITA' **PENALE**

Accade che è più probabile la **MANCANZA DELLA VOLONTA' DI COOPERARE AL REATO** da parte di entrambi i soggetti agenti.

Si consideri poi che le ipotesi di responsabilità colposa sono solo quelle espressamente previste dalla legge e che spesso ci trova di fronte a situazioni difficili da valutare perché l'evento dannoso accade con **preterintenzione** = il soggetto agente agisce e ne deriva un danno più grave di quello voluto.

Esiste anche la

COOPERAZIONE COLPOSA - ART. 113 C.P.

Nel delitto colposo quando l'evento è cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene previste. In particolare la pena è aumentata per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato persone a lui soggette a cooperare nel delitto colposo.

RESPONSABILITA' PENALE

LA RESPONSABILITA' PENALE E' PERSONALE

Al di là della possibile imputazione (dolosa o colposa) dell'autorità che ci coordina, ricordiamoci che la responsabilità è personale.

Al di là dell'essere consapevoli che anche qualcun altro potrebbe essere colpevole pensiamo al fatto che di sicuro anche nei limiti della colpa lo siamo noi!!!

POSIZIONE GIURIDICA del Volontario

Quando il volontario di Protezione Civile indossa una “divisa”, in senso generale quando è in servizio, come viene visto dalla legge?

Un volontario in servizio assume una posizione qualificata giuridicamente.

La legge penale prevede tre qualifiche soggettive rilevanti di soggetti che svolgono o hanno a che fare con una funzione pubblica.

PUBBLICO UFFICIALE

PUBBLICO UFFICIALE

- ART. 357 C.P. -

Sono pubblici ufficiali coloro i quali **esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa**; coloro che esprimono la volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi, deliberativi certificativi (concessioni, perquisizioni).

ad es. ufficiale di stato civile, il notaio, le forze dell'ordine, il sindaco in qualità di ufficiale di governo.

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

- ART. 358 C.P. -

Sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali **prestano un pubblico servizio ma senza i poteri tipici della pubblica funzione**. Tutti coloro che svolgono un pubblico servizio caratterizzato da un'attività esecutiva, senza i poteri del pubblico ufficiale, attività che va a soddisfare finalità pubbliche di utilità sociale ad es. conducente di un mezzo pubblico, stradino cantoniere dell'ANAS, custode di un cimitero, dipendente delle poste.

SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA'

**PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI
PUBBLICA NECESSITA'**
- ART. 359 C.P. -

Sono i privati che **esercitano professioni forensi o sanitarie** e altre professioni per cui serve una **speciale abilitazione** (con autorizzazione o licenza) ad es. i tabaccai.

INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

I volontari di PC svolgono un servizio di interesse pubblico in via non esclusiva – i volontari non lo fanno di professione! – e sono qualificati come:

INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.

Poiché l'attività che si svolge è inerente ad una **pubblica utilità**, la normativa prevede per gli incaricati di pubblico servizio una serie di obblighi, di doveri e di diritti che rende il volontario di PC, incaricato di pubblico servizio, diverso davanti alla legge da un privato cittadino.

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

- ❖ Questa definizione è stata ripresa e confermata da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale (Sez. VI, sentenza 754 del 28/5/1997) in cui un autista di ambulanza si era rifiutato di trasportare un tossicodipendente nonostante lo avesse richiesto un agente della polizia stradale: il reato commesso era stato quello previsto e punito per i soli soggetti che incarnano la qualifica di “incaricati di pubblico servizio” ossia aveva violato l’art. 328 Codice Penale (rifiuto d’atti di ufficio) oggi punito con una pena compresa tra 6 mesi e due anni di reclusione (quindi un DELITTO!!).
- ❖ Se il rifiuto fosse stato commesso da un cittadino qualsiasi a bordo della propria auto non si sarebbe configurato questo reato perché il “privato cittadino” non riveste la qualifica di “incaricato di pubblico servizio” (vedi art. 358 CP) né di “pubblico ufficiale” (vedi art. 357 CP) né di “persona esercente un servizio di pubblica utilità” (vedi art. 359 CP).

QUALIFICA DEI VIGILI DEL FUOCO

- ❖ I vigili del fuoco sono **PUBBLICI UFFICIALI**, (anche i volontari).
- ❖ I VVFF infatti hanno poteri certificativi, si pensi, ad es. alle dichiarazioni di agibilità degli edifici a seguito di un incendio, alle prescrizioni in merito alle idoneità delle misure di prevenzione incendi.
- ❖ Da ciò discendono per loro maggiori tutele legislative ma anche maggiori responsabilità.

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Essere un **INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO** comporta **maggiori diritti e maggiori obblighi o doveri**; le proprie azioni o omissioni vengono valutate dalla legge in modo più severo in quanto svolte da un soggetto chiamato per sua funzione a ricoprire un ruolo per il quale e' formato e per il quale gli vengono fornite attrezzature, sistemi e dispositivi tecnici idonei.

Il volontario svolge i propri compiti ben sapendo quali sono i propri limiti e le proprie competenze: **a differenza di un privato cittadino ci si aspetta che il volontario sappia cosa sta facendo!**

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

DIRITTI

La legge prevede che esiste un'aggravante che comporta un aumento di pena fino ad un terzo per coloro che compiono un reato a danno di un soggetto che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Esempi: La violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio (art. 336 c.p.) o la resistenza a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio (art. 337 c.p.) è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La violenza o la minaccia per costringere un privato cittadino a commettere un reato (art. 611 c.p.) è punito con la reclusione fino a cinque anni.

DIRITTI

Esiste anche un'attenuante comune per chi agisce per motivi di particolare valore morale o sociale.

Aggravante = una circostanza che aumenta la responsabilità e la pena

Attenuante = una circostanza che diminuisce la responsabilità e la pena

Doveri - Obbligo Di Denuncia

- ❖ L'incaricato di pubblico servizio è obbligato a riferire i reati dei quali è venuto a conoscenza nel corso o a seguito del servizio; ha l'obbligo giuridico di denunciare alla autorità giudiziaria ogni fatto o situazione che ha le caratteristiche di un reato perseguibile d'ufficio, cioè senza querela di parte offesa.
- ❖ Esempi: reato di sciacallaggio a seguito di un terremoto; reato di maltrattamenti in famiglia. Il privato cittadino ha l'obbligo (giuridico!.... non si parla di quello morale) di denunciare esclusivamente i delitti contro la personalità dello Stato.

Doveri - Obbligo di Segretezza

- ❖ L'incaricato di pubblico servizio ha l'obbligo giuridico di segretezza in merito alle notizie di cui ha conoscenza durante l'esercizio della propria attività.
- ❖ Il "segreto" va inteso come una notizia che, nel caso in cui sia divulgata, produce danno alla persona interessata. E' un obbligo di ancora maggior spessore rispetto alla segretezza definita e richiesta dalla legge sulla privacy (D.lgs. 196/2003) in merito ai dati sensibili.
- ❖ Tali notizie possono essere rivelate solo all'autorità giudiziaria.

Doveri - Omissioni

- ❖ Se un volontario trasgredisce regole di comportamento dovute, se non fa quello che deve fare, incorre in omissioni previste e punite dalla legge.
- ❖ Le omissioni di un incaricato di pubblico servizio sono punite più severamente di quelle di un privato cittadino.
- ❖ Per la valutazione della pena esiste un aggravante generica prevista dal codice penale per chi compie un fatto in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

Omissione di Soccorso - Art. 593 C.P.

- ❖ La norma prevede due distinte ipotesi di fatti:
 - non dare avviso immediato all'autorità di aver trovato abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni dieci o altra persona incapace di provvedere a sé stessa; il termine utilizzato dal legislatore: "trovando" allude all'imbattersi nella persona in pericolo, attraverso un contatto materiale e diretto;
 - non prestare assistenza o di dare avviso all'autorità di aver trovato un corpo umano che sembri inanimato ovvero una persona ferita o che necessiti assistenza.
- ❖ La norma prevede due distinte ipotesi di aggravanti di tale norma penale che derivano da eventuali lesioni personali:
 - ❖ la pena è aumentata se dal comportamento omissivo colpevole derivano lesioni;
 - ❖ nel caso di morte del soggetto in pericolo la pena è raddoppiata.

Omissione di Soccorso – Art.593 c.p.

- ❖ Di fronte ad una situazione di pericolo per un soggetto, cosa viene richiesto ad un volontario di PC perché non incorra in omissione di soccorso o, nel peggio, non incorra nei reati di omicidio e/o lesioni causate mediante omissione ?

Informare il prima possibile l'autorità competente
o le forze dell'ordine

già compiere questo evita l'omissione di soccorso

- ❖ il volontario potrà effettuare le sole manovre che legittimamente può eseguire, perché imparate a seguito del corso base che ha frequentato o di altri corsi che lo hanno abilitato a ciò (corso di primo soccorso), cercando di non procurare danni alla persona soccorsa.

INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITA'

Interruzione di un Servizio Pubblico o di Pubblica Necessita - ART. 328 C.P. -

- ❖ Il volontario soccorritore sarà considerato un incaricato di pubblico servizio, poiché non si limita a svolgere mansioni solamente esecutive, ma agisce con margine di autonomia in relazione all'organizzazione dei servizi e con taluni poteri di iniziativa.
- ❖ Ciò inerisce inevitabilmente, sul piano penale, all'individuazione del reato specifico che il volontario può commettere: incorre, cioè, sempre nella fattispecie disciplinata dall'art. 331 c.p., ovvero "Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità". Delitto la cui commissione è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno, a cui si aggiunge la multa.

ESIMENTI

- ❖ La legge prevede, poi, espressamente alcuni casi in cui, di fronte a due interessi giuridici contrapposti, la legge stessa si assume l'onere di identificare quale dei due interessi viene considerato più importante e, pertanto, in questi casi, il comportamento "*contra legem*" (contrario alla legge) di un soggetto che configura un reato, in certe circostanze, non viene più considerato tale dalla legge.

vengono in aiuto del volontario le **ESIMENTI** che sono:

1. consenso dell'avente diritto
2. esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
3. legittima difesa
4. stato di necessità

Sono un «paracadute», delle giustificazioni.

Stato di necessità – art. 54 c.p.

Stato di Necessita' – Art. 54 C.P.

- ❖ “Non è punibile chi ha commesso il fatto perché costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
- ❖ Il caso di dottrina è quello in cui non si incorre in omicidio se il pericolo è immediato e direttamente lesivo del bene della salute o della vita dell'interessato, come potrebbe esserlo per l'alpinista che, onde evitare di precipitare in un abisso, taglia la corda che lo lega all'amico già scivolato, che rischia di trascinarlo con sé.

RESPONSABILITA' **PENALE**

Rientra qui l'ipotesi in cui l'azione necessitata è compiuta non dal soggetto minacciato ma da un terzo soccorritore: il volontario di PC!

- ❖ In realtà il secondo comma dell'art. 54 dice che l'esimente non si applica per coloro che hanno un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo (es. i VVF, il soccorso alpino).
- ❖ E' vero però che la giurisprudenza tendenzialmente fa rientrare nell'esimente ogni comportamento rivolto ai terzi soccorsi.

es. se in emergenza un vvf porta fuori da una casa che sta crollando una alla volta più persone ma ne lascia una perché non riesce più ad entrare non sarà imputabile per omicidio e si parla di stato di necessità.

Causa Di Forza Maggiore – art. 45 c.p.

Causa di forza maggiore - Art. 45 c.p. -

- ❖ L'unica eccezione all'obbligo del soccorso è costituita dalle cause di forza maggiore, cioè avvenimenti esterni naturali, inevitabili ed irresistibili, quali grave malattia del soccorritore, ostacoli fisici al raggiungimento della persona da soccorrere, soccorso in condizioni di reale e consistente pericolo (incendi, esalazione di gas tossici, presenza di cavi di corrente elettrica scoperti, ecc.).

L'ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

Adempimento di un Dovero - art. 51 C.P.

“L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità esclude la punibilità.”

Esempio: Un poliziotto non è punibile perché esegue un ordinanza di custodia cautelare, che limita la libertà di una persona.

Però attenzione al 2° comma:

“Se un fatto che costituisce reato viene commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde:

- sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine
- chi ha eseguito l'ordine salvo che per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo”.

L'**ERRORE DI FATTO** è la falsa rappresentazione, l'ignoranza della realtà, della norma giuridica ma un volontario di PC é formato e addestrato, non può invocare tale giustificazione e pertanto è punibile!

L'ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

Adempimento di un Dovero - art. 51 C.P.

- ❖ Esiste questa norma perché un ordinamento giuridico non può essere in contraddizione con sé stesso.
- ❖ Non si può prevedere da una parte che un soggetto sia punito perché non fa quello che per legge deve fare o non fare e da un'altra parte che lo stesso soggetto sia punito perché ha fatto o non fatto esattamente quella cosa che era suo dovere fare o non fare!
- ❖ Parte della dottrina e della giurisprudenza credono che tale esimente si applichi anche laddove il soggetto che agisce sia un volontario, incaricato di pubblico servizio.

Attenzione:

L'esimente non si applica quando l'ordine e' quello di compiere un fatto criminoso !!

L'ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

Adempimento di un Dovero - art. 51 c.p.

- ❖ in caso di un ordine a compiere un'azione o omissione qualificabile manifestamente come reato non ci si può nascondere dietro il “**me lo hanno ordinato i miei responsabili**”.

si e' colpevoli da soli o in concorso di reato con chi ha dato l'ordine.

- ❖ si e' colpevoli da soli laddove l'ordine e' male interpretato, anche solo per colpa, perché a ciascuno incombe l'obbligo di accertare i limiti e le condizioni secondo cui deve svolgersi la sua attività.

L'ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

In tema di **ESIMENTI** si richiama anche l'art. 4 della **L.689/1981** che prevede come non risponda delle violazioni amministrative chi abbia commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Questo dettato normativo è applicabile a tutte le violazioni che rivestono carattere amministrativo. Ricalca in parte quello che prevedono i casi di **STATO DI NECESSITA'** e di **ADEMPIMENTO DI DOVERI D'UFFICIO** ma è rivolto a quelle violazioni che, se commesse e rilevate, comporterebbero solo una sanzione amministrativa.

MULTA e SANZIONE

Nel linguaggio comune la “multa” e la “sanzione amministrativa” non hanno differenza però.....

Le MULTE sebbene si concretizzino nel dover pagare una somma di denaro non sono comminate dagli agenti di polizia che accertano un fatto contrario alla legge ma dalla'Autorità Giudiziaria.

art. 24 C.P. - La multa è una pena pecuniaria prescrivibile per un delitto così come l'ergastolo e la reclusione.

Gli agenti infatti comminano sanzioni amministrative e sono quelle di cui all'art. 4 della L. 689/1981.

Ma se parcheggio l'auto in doppia fila posso veramente salvarmi dicendo.... mi ha mandato l'associazione???! 😊 ☹

REATI PENALI

E il ...SEQUESTRO DI PERSONA- Art. 605 C.P.

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso.

Ricordiamoci che i volontari di PC sono chiamati perché formati anche per questo a non lasciarsi prendere dal panico e a gestire con la maggior calma possibile ogni situazione, ma ricordiamoci anche che esistono delle “norme paracadute” che non abilitano a fare i Rambo della situazione ma di certo tutelano il volontario che si trova in casi di pericolo imminente ad agire in tutela di altri.

**Il volontario non deve fermare le persone ricorrendo alla forza
ricordarsi che la limitazione della libertà personale è un reato!**

REATI PROPRI

La legge penale prevede alcuni reati caratterizzati dal fatto che a compierli non sia un privato cittadino ma un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio .

(cd. REATI PROPRI perché possono essere compiuti esclusivamente da soggetti qualificati).

ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE - ART. 348 C.P. -

E' punito chi abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 € a 516 € (ad es. la professione medico-infermieristica).

Esempio: un volontario di PC non ha competenze specifiche e non può fare se non le manovre di messa in sicurezza dell'area e del soggetto coinvolto o quelle per le quali è abilitato da un corso specialistico, oltre a chiamare i soccorsi ed informare le autorità competenti.

PECULATO – indebita appropriazione di beni appartenenti alla pubblica amministrazione - ART. 314 C.P.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita” (c.d. PECULATO D'USO).

Esempio: un volontario di PC che utilizza i mezzi di servizio per fatti privati.

CONCUSSIONE

CONCUSSIONE – sfruttamento della propria posizione per farsi dare o promettere un vantaggio - ART. 317 C.P.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

Tale condotta può esplicarsi in due differenti modalità:

Costrizione = coazione psichica relativa, cioè essa implica il prospettare un male ingiusto alla vittima, la quale rimane tuttavia libera di aderire alla richiesta o di subire (eventualmente) il male minacciato.

Induzione = realizza mediante comportamenti di sopraffazione del privato non direttamente riconducibili alla violenza psichica relativa (allusioni, silenzi, metafore) idonee a influire sul processo motivazionale del privato creando uno stato di soggezione psicologica.

Esempio: un VVFF / volontario di P.C. entra per dovere di servizio in un edificio si rende conto di un abuso edilizio e minaccia di denunciare il reato facendosi pagare per il silenzio.

CORRUZIONE

CORRUZIONE per atto d'ufficio - ricezione o promessa di ricezione di un utile non dovuto - ART. 318 C.P.

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”.



CORRUZIONE per atto contrario ai doveri d'ufficio - ART. 319 C.P. -

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.



CORRUZIONE


CORRUZIONE

L'ART 320 C.P. ALLARGA AGLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO IL REATO DI CORRUZIONE anche se con una riduzione della pena

Esempio: un volontario di PC che, in caso di allagamento, per togliere l'acqua da una cantina viene pagato da uno per andare prima da lui che da un altro cittadino.

Esempio: un volontario che in ragione del proprio servizio viene a conoscenza di un reato e dietro pagamento omette la denuncia.

ATTENZIONE: i regali di poco valore non integrano il reato di corruzione (bottiglia di vino!) in quanto non possono essere considerati una retribuzione.



ABUSO DI UFFICIO – ART. 323 C.P.

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

UTILIZZAZIONE DI INVENZIONI O SCOPERTE CONOSCIUTE PER RAGIONI D'UFFICIO – ART. 325 C.P.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516”.

RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D'UFFICIO - ART. 326 C.P.

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni”.

RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO – ART. 328 C.P.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

NON E' UN PUBBLICO UFFICIALE

Il volontario di PC non è **PUBBLICO UFFICIALE**.

Collabora con le proprie competenze con i VVF e le forze dell'ordine. Non può agire da pubblico ufficiale e un cittadino, seppur in difficoltà o in emergenza, non può pretendere che egli lo faccia.

Il volontario di PC non deve perché non può, non è abilitato a :

- ❖ chiedere i documenti
- ❖ effettuare perquisizioni
- ❖ elevare contravvenzioni

MAI !!!!

NON E' UN PUBBLICO UFFICIALE

Il volontario di PC non è PUBBLICO UFFICIALE.

Il volontario di PC non deve
perché non può, non è abilitato a :

procedere all'arresto di una persona se non nei
casi in cui può farlo non perché volontario di
PC ma in quanto privato cittadino.

ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO

l'art. 383 del c.p.p. prevede la facoltà di arresto in flagranza di reato (nell'atto della commissione del reato) da parte di chiunque solo nei casi di arresto obbligatorio previsti dall'art 380 c.p.p. e per delitti perseguibili d'ufficio.

Si tratta di delitti gravi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo.

ES. SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE, STRAGE, o altri quali RAPINA, FURTO CON STRAPPO, FURTO IN ABITAZIONE, SPACCIO TRASPORTO DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, DELITTI DI TERRORISMO.

NON E' UN PUBBLICO UFFICIALE

Il volontario di PC non è PUBBLICO UFFICIALE.

Il volontario di PC non deve
perché non può, non è abilitato a :

Intervenire in ambito di ordine pubblico

Esempio: Durante una emergenza i volontari vengono impegnati nei c.d. “cancelli”, blocchi alla circolazione di persone e mezzi in una determinata area colpita da un evento. Tale attività del volontario deve essere richiesta/coordinata da un pubblico ufficiale (si mette in atto il piano di emergenza locale nel quale il sindaco o suo delegato, di norma la **POLIZIA LOCALE** impartisce le indicazioni tramite le figure preposte) e si deve limitare a impedire il passaggio verbalmente e/o interponendo transenne o nastri di delimitazione del passaggio.

LA DIVISA e LA FORMAZIONE

La “divisa” della PC non abilita nessuno ad essere **medico, vigile del fuoco, agente di polizia!**

Un volontario di PC è formato per svolgere i propri compiti con competenza, responsabilità, diligenza, spirito di collaborazione nel rispetto delle disposizioni impartite dalle autorità preposte secondo i regolamenti delle singole organizzazioni, la normativa specifica in materia e l'ordinamento legislativo generale.

INFORMAZIONI

- ❖ Quale persona che indossa una divisa (accreditamento) e che ha operato all'interno di un'area riservata, voi detenete tutta una serie rilevante di informazioni che altri potrebbero volere o necessitare. Siate educati e professionali, ma rimanete in silenzio!
- ❖ Resistete alla tentazione di rilasciare interviste in TV o di essere citati sui giornali. Riferite invece tutte le vostre osservazioni o deduzioni al personale di POLIZIA, che saprà cosa fare. Ricordate che rilasciare prematuramente delle informazioni può intralciare o danneggiare l'indagine penale.
- ❖ I volontari hanno l'obbligo giuridico di non compiere atti contrari ai propri doveri e l'obbligo morale di aver cura della "credibilità" della divisa che portano, nel rispetto della divisa, di sé stessi e di tutti coloro che portano la medesima divisa !!!

COLLABORAZIONE

Il volontario DEVE operare comportandosi in modo collaborativo.

Esistono anche alcune regole di buona condotta e di “sopravvivenza” che possono sempre aiutare.

Nel momento in cui si viene chiamati ad impedire ad un soggetto di entrare in un area delimitata, se come si dice “volano parole”, prima di arrivare a denunce è meglio chiedere scusa, limitare i toni, chiedere l'intervento di un superiore che possa confermare la necessità della limitazione delle libertà per la sicurezza stessa della persona alla quale si chiede di fermarsi.

Ricordarsi che se la persona non si ferma non si potrà essere imputabili per non averla fermata con la forza! Ma se la si ferma con la forza si potrà essere imputabili proprio per questo!

ASSUMERE RUOLI CHE NON COMPETONO

Il volontario di PC non può:

assumere in emergenza ruoli operativi di altre componenti del sistema di PC che non gli competono:

gestire l'intervento tecnico urgente di contenimento e spegnimento di un incendio, l'apertura forzata di una porta o finestra - è compito dei VVF o delle forze di polizia. Ricordarsi che esistono i reati di danneggiamento, violazione di domicilio e di proprietà privata; se esiste un pericolo imminente si potrebbe integrare lo stato di necessità ed il reato si esclude ma se il pericolo non è tale e l'irruzione poteva essere evitata magari chiamando le autorità competenti anche solo per farsi dare il consenso, si ha di certo un eccesso nell'agire e si avrà imputabilità per delitto colposo perché il volontario non come volontario ma come semplice cittadino non ha adottato le norme di diligenza ordinaria.

dare prestazioni tecnico-sanitarie - è compito del soccorso sanitario.

Ricordarsi che esiste il reato di esercizio abusivo della professione medico-infermieristica. Si rimanda a quanto già detto per il reato proprio e per l'omissione di soccorso.

COMUNE PERICOLO

Il volontario opera e ha l'obbligo di farlo su richiesta di un pubblico ufficiale che potrebbe chiedere a qualunque privato cittadino di collaborare in un momento di emergenza.

ART. 652 C.P. “Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un COMUNE PERICOLO, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino € 309,00”.

COMUNE PERICOLO

La visibilità, la fiducia della gente nella divisa, permettono al volontario in quel momento di collaborare al meglio con le altre forze in campo.

Nei casi di COMUNE PERICOLO.

Si è obbligati come privati cittadini su richiesta dell'autorità tanto più come volontari in servizio (ricordarsi l'aggravante per il rifiuto di atti dovuti come incaricato di pubblico servizio!)

In tali casi il volontario di Protezione Civile IN SERVIZIO ha l'obbligo di collaborare, in relazione alla materia in cui espleta le sue funzioni.

PERICOLI INCOLUMITA' PUBBLICA

Il Codice Penale richiama agli articoli dal 422 al 437 i possibili pericoli per l'incolumità pubblica:

art. 422 C.P. strage

art. 423 C.P. incendio

art. 423 bis C.P. incendio boschivo

art. 426 C.P. inondazione, frana valanga

art. 428 C.P. naufragio, sommersione, disastro aviatorio

art. 430 C.P. disastro ferroviario

art. 432 C.P. attentati alla sicurezza dei trasporti

art. 433 C.P. attentati alla sicurezza degli impianti per energia elettrica, gas o comunicazioni

art. 434 C.P. crollo di costruzioni

art. 436 C.P. sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni


art. 437 C.P. rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Come comportarsi ?

Ricordarsi l'uso dei D.P.I. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli operatori su strada devono essere il più visibili possibile.

Quindi indossare sempre la divisa che, se conforme alle certificazioni richieste per operare su strada, è capo d'abbigliamento ad alta visibilità.



L'AUTOATTIVAZIONE

Secondo la normativa vigente...

Il Volontario può partecipare a qualsiasi tipologia di evento di protezione civile ma il suo intervento deve essere **previsto dalla normativa** o **dalla pianificazione** o essere espressamente **richiesto dall'autorità di protezione civile**.

“l'autoattivazione” non è prevista e se il volontario opera comunque, lo fa alla stregua di qualsiasi altro cittadino che si “improvvisi” soccorritore.

ORDINE PUBBLICO

Il volontario di PC **NON può:**
intervenire in ambito di ordine pubblico partecipando
alle “ronde” di pubblica sicurezza

L'ordine pubblico non è “protezione civile”.

L'ordine pubblico è di competenza di altre componenti del sistema di protezione civile che istituzionalmente svolgono compiti di ordine pubblico: sono nate per questo!

Domanda: i volontari di protezione civile possono essere impiegati per attività di controllo del territorio in supporto alle forze dell'ordine?

Già nel 2007 la Prefettura di Forlì e Cesena affrontava tale questione argomentando che l'attività di sorveglianza e monitoraggio del territorio, anche ai fini dell'eventuale segnalazione alle forze dell'ordine di problemi di loro competenza, è attività estranea al ruolo istituzionale della P.C. - così come non è opportuno presenziare a manifestazioni di carattere politico con i mezzi e colori della P.C.. La Prefettura si spinge ad affermare che ai volontari di P.C. che partecipassero ad attività non istituzionali proprie, come sopra descritto, sarà possibile ipotizzare anche la commissione di reati quali l'art. 316/bis CP (usurpazione e danno erariale) e art. 498 CP (usurpazione di titoli e di onori).

RONDE CITTADINE

Con circolari successive e con nota n° DPC/CG/0018461 del 10/3/09 la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile puntualizzava gli ambiti operativi delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile rispetto alla possibilità dei Sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini non armati in grado di segnalare alle forze di polizia dello Stato casi di disagio sociale o che rechino pregiudizio alla sicurezza (le cosiddette “RONDE CITTADINE”) così come introdotte dalla recente Legge 15/7/09 n° 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica -.

Il Dipartimento dice:

- il volontario di P.C. può certamente partecipare alle “ronde”, ma a **titolo personale** e **NON** per l’associazione di P.C. di cui fa parte;
- il volontario di P.C. quando partecipi, a titolo personale, alle “ronde” **NON può e non deve utilizzare uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla Protezione Civile;**
- la partecipazione alle “ronde” con l’utilizzo di quanto indicato al punto 2) comporterà l’avvio della procedura di cancellazione dall’elenco nazionale, nei registri o albi regionali del volontariato di protezione civile con le conseguenti iniziative per l’accertamento delle responsabilità per l’improprio utilizzo di risorse strumentali e finanziarie anche dello Stato e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Circolari del Dip. Prot. Civ.

Criteria per l'impiego delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, con particolare riferimento all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di controllo del territorio

- ❖ 09/02/2007 n. 8137 - “ l'espletamento di funzioni che sono estranee al ruolo ed alle competenze istituzionalmente e normativamente attribuite alle componenti ed alle strutture operative, soprattutto del volontariato, e che intendessero avvalersi, indebitamente, di risorse strumentali dedicate all'espletamento delle attività di protezione civile, si porrebbero al di fuori del Servizio Nazionale della Protezione Civile”...
- ❖ 11/03/2008 n. 16525 - Chiarisce la precedente circolare ricordando che “sulla base della pianificazione in essere o in quella che sarà speditivamente approntata, l'autorità di protezione civile dovrà prevedere l'impiego delle risorse necessarie per fronteggiare l'evento e, pertanto, richiedere l'impiego di volontari per l'espletamento delle specifiche attività previste dalla suddetta pianificazione, al fine di garantire l'assolvimento delle funzioni di protezione civile, incrementando i servizi a tutela della collettività, ad esempio in materia sanitaria o di assistenza ed informazione alla popolazione necessari a mitigare le conseguenze dell'evento.

Circolari del Dip. Prot. Civ.

Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile. Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 «Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»

- ❖ 10 marzo 2009 n. 18461 - ...l'azione del volontariato di protezione civile debba trovare il suo presupposto e la sua ragion d'essere, ma anche il suo limite, proprio nelle finalità chiaramente espresse dalla legge, e cioè nello svolgimento di attività «volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi»...
- ❖ Le suindicate finalità costituiscono, ad un tempo, il già ampio orizzonte operativo nel quale può svilupparsi l'attività delle menzionate organizzazioni, nonché il limite oltre il quale non è consentito spingersi a meno di contraddire l'essenza del volontariato di protezione civile.

Circolare del Dip. Prot. Civ. 10 marzo 2009

Allo scopo di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza l'art. 6, comma 3 del citato decreto- legge 23 febbraio 2009, n. 11, consente ai sindaci, d'intesa con i Prefetti, di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati» per «segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale».

PERTANTO

“l'aderente all'associazione di volontariato di protezione civile, allorquando ponga in essere azioni volte a preservare la sicurezza urbana o ad impedire situazioni di disagio sociale, non utilizzi uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla protezione civile”

In materia di codice della strada il volontario di PC non può:

- ❖ gestire la viabilità stradale, se non in certe condizioni
- ❖ utilizzare se non in casi previsti i dispositivi luminosi e acustici dei mezzi (sirena e lampeggianti blu)
- ❖ decidere autonomamente di violare i limiti di velocità del codice della strada, se non in certe condizioni

Espletamento dei servizi di polizia stradale

Art. 12 (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)



VIABILITA'

- ❖ **Domanda : i volontari di protezione civile possono essere impiegati per attività di gestione della circolazione stradale e regolazione del traffico?**
- ❖ **I servizi di polizia stradale sono legittimamente svolti dagli organi della polizia stradale, ai sensi dell'art. 11 e 12 del C.d.S..
Chi sono tali "ORGANI DI POLIZIA STRADALE"?**
- ❖ I Carabinieri, la Guardia di Finanza, le polizie Provinciali e le Polizie Municipali (in Lombardia si chiamano LOCALI), il Corpo di Polizia Penitenziaria ed il Corpo Forestale dello Stato (questi ultimi limitatamente ai compiti di istituto). Per finire, i servizi di polizia stradale dell'art. 11 c.d.s. spettano, solo e limitatamente nei casi di rilevazione di violazioni e rilievo i sinistri stradali, a tutti gli agenti ed ufficiali di POLIZIA GIUDIZIARIA indicati nel vigente C.P.P. (Codice di Procedura Penale).
- ❖ Sempre nell'ambito dell'accertamento di violazioni e rilievi di sinistri possono trovare occupazione soggetti appartenenti al Ministero dei Trasporti, all'ANAS, e i "Cantonieri".
- ❖ Il personale delle Ferrovie dello Stato può operare per le violazioni ai passaggi a livello; poi c'è il personale degli aeroporti, delle Capitanerie di Porto, i militari per i convogli militari ed infine le cosiddette "scorte tecniche" per i veicoli eccezionali.

E LA PROTEZIONE CIVILE





LA PALETTA

I volontari in genere ed i volontari di PC nello specifico non hanno competenza giuridica a svolgere attività di regolazione del traffico né tantomeno ad utilizzare i segnali distintivi di cui gli organi di polizia si servono.

La PC non ha titolo per detenere ed utilizzare la cosiddetta “paletta” regolamentare bianca e rossa con i simboli della Repubblica Italiana !


L'uso illegittimo del “segnale distintivo” – paletta – può configurare la denuncia a piede libero (non si viene arrestati) per violazione degli artt. 323 Codice Penale (abuso d'ufficio”) - pena: da 6 mesi a 3 anni di reclusione ; oppure art. 471 C.P. (uso abusivo di sigilli e strumenti veri) - pena: fino a 3 anni di reclusione e multa fino a € 309,00 -. Il tutto con sequestro della paletta utilizzata.

Ancora, l'art. 497/ter del C.P. prevede che chi usa o detiene una “paletta” soggiaccia alla pena della reclusione da 1 a 4 anni! Senza contare che il successivo art. 498 punisce con una “semplice” sanzione amministrativa da € 154,00 a € 929,00 chi usurpa “titoli e onori” diversi da quelli previsti dall'art. 497/ter, in parole povere chiunque abusivamente “porti in pubblico divise o segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico”. Non cerchiamo di “barare” creando palette - ma anche divise, simboli o distintivi - di dimensioni leggermente diverse, ma uguali per colori e forme perché il Ministero dell'Interno con una circolare del 17/3/2006 n° 557/PAS/3418-10100 ha chiarito e precisato che “...rientrano nella fattispecie di cui all'art. 497/Ter anche i segni distintivi che, pur senza riprodurre più o meno accuratamente gli originali, ne simulano la funzione: sono cioè idonei a trarre in inganno i cittadini circa la qualità personale di chi li dovesse illecitamente usare”.



A.S.A. – ADDETTI SEGNALAZIONE AGGIUNTIVA

- ❖ Con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002, aggiornato e modificato più volte successivamente, è stato disposto che il personale in servizio di “scorta tecnica” debitamente abilitato (A SEGUITO DI **REGOLARE CORSO DI FORMAZIONE**) debba avere in dotazione una PALETTA conforme al modello stabilito in apposito allegato alla stessa disposizione di cui stiamo trattando. Questa paletta NON è uguale a quella in uso alle forze di polizia stradale, si badi bene, ma è un disco rosso senza nessuna scritta.



Personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDIMENTO 27 novembre 2002 Modificato dal DI 19.12.2007

Art. 7-bis Impiego del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. Per le competizioni ciclistiche che impegnano un elevato numero di partecipanti ovvero quelle denominate, a titolo esemplificativo, di "fondo o gran fondo" e per le quali l'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione prevede un tempo di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, la scorta effettuata con i veicoli di cui all'art. 7 deve essere supportata ed integrata da personale di cui all'art. 1, comma 2-bis, abilitato ai sensi dell'art. 3-bis che deve presidiare le intersezioni o i punti sensibili del percorso.

2. Per le competizioni di cui al comma 1 in cui la sospensione o limitazione della circolazione deve avere durata inferiore a 30 minuti, il presidio con il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva può essere limitato alle intersezioni o ai punti sensibili ritenuti pericolosi a giudizio del responsabile della scorta.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati punti sensibili i tratti di strada non rettilinei in discesa con forte pendenza che presentano limitata visibilità e numerosa presenza di pubblico, nonché i tratti precedenti al traguardo o ai traguardi volanti in cui è presente numeroso pubblico. Il presidio dei punti sensibili non è necessario se, per la presenza di protezioni o per la natura dei luoghi, il pubblico non può invadere la sede stradale al momento del transito dei concorrenti.

Art. 1 Persone che possono svolgere l'attività di scorta

1. Possono svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti.

2. Possono altresì svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale di durata non inferiore ad un anno con imprese o società commerciali legalmente costituite in Italia,(....).

2-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, per i servizi di scorta tecnica consistenti nell'attività di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, in luogo dell'abilitazione di cui all'art. 2, è sufficiente il possesso dell'attestato di cui all'art. 3-bis.

3. Le associazioni o gli enti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere regolarmente affiliati o riconosciuti dal CONI e dichiarare di impegnarsi al rispetto delle regole sportive.

3-bis. Le persone di cui ai commi 1, 2 e 2-bis devono possedere un'età non inferiore a 18 anni ed i requisiti richiesti dall'art. 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione.

Art. 3-bis Rilascio e rinnovo dell'attestato per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di segnalazione aggiuntiva di cui al comma 2-bis, dell'art. 1, è rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida rilasciata in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, in corso di validità, che abbia frequentato con profitto un corso di formazione di almeno 8 ore ed il relativo esame, con le modalità e secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzati dalla Federazione ciclistica italiana ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto.

2. L'attestato di abilitazione di cui al comma 1 ha validità per cinque anni e può essere rinnovato previa verifica del possesso della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 6 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzato dalla Federazione ciclistica italiana ovvero da un ente di promozione sportiva riconosciuto.

3. Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale è istituito un archivio degli abilitati al servizio di segnalazione aggiuntiva. Con provvedimento del Ministero dell'interno sono disciplinate le modalità di tenuta dell'archivio degli abilitati.

Art. 6-bis Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale adibito ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature:

a) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; b) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato 4

c) un giubbotto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8;

d) un telefono cellulare o un apparato radiomobile per comunicare con i responsabili dell'organizzazione della corsa.

24/06/2016 – Dipartimento Protezione Civile

**INDICAZIONI OPERATIVE
CONCERNENTI FINALITA' E LIMITI
DELL'INTERVENTO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
DI PC A SUPPORTO DELLE AUTORITA'
PREPOSTE AI SERVIZI DI POLIZIA
STRADALE**

24/06/2016 – Dipartimento Protezione Civile

FINALITA' – LIMITI - SUPPORTO

**Esclusivamente attività di
informazione alla popolazione e
presidio del territorio unicamente in
ambito di scenari di rischio di
protezione civile o a questi assimilati**

24/06/2016 – Dipartimento Protezione Civile

FINALITA' – LIMITI - SUPPORTO

È tassativamente vietato l'uso di palette dirigi traffico o altri segnali distintivi in uso alle forze dell'ordine e di polizia che possano ingenerare equivoci.

24/06/2016 – Dipartimento Protezione Civile

FINALITA' – LIMITI - SUPPORTO

I volontari di P.C.

**NON POSSONO SVOLGERE SERVIZI DI
POLIZIA STRADALE**

E in casi eccezionali????

Transenna si ...transenna no!!



SEGNALETICA STRADALE

Ricordandoci che gli utenti della strada devono rispettare, nell'ordine, la segnaletica stradale come segue:

- 1) i segnali dei semafori prevalgono su quelli verticali e orizzontali alle intersezioni
- 2) i segnali verticali prevalgono su quelli orizzontali
- 3) i segnali orizzontali sono "l'ultima" segnaletica da osservare seguiti solo dai "complementari"

Sopra tutti questi prevale la segnaletica manuale degli agenti: le segnalazioni date dagli agenti ANNULLANO ogni altra segnalazione data dalla segnaletica stradale.

NON ESISTE NEL CODICE DELLA STRADA UNA NORMA CHE PREVEDE L'IMPIEGO DEI **VOLONTARI DI P.C. PER IMPORRE OBBLIGHI, DIVIETI O LIMITAZIONI** ALLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE.



VIABILITA'

Ma allora.....

Quando un volontario viene abilitato a svolgere compiti di regolazione del traffico?

In caso di emergenza o di calamità:



su mandato un pubblico ufficiale/un'autorità pubblica che lo ha chiamato ad operare (..... ricordarsi che potrebbe chiamare qualunque privato cittadino! gli potrebbe affidare una paletta e dire di bloccare auto e pedoni, mai con la forza, per il tempo che ritiene necessario).

Ricordiamoci l'art. 652 CP ci dice anche e soprattutto che chi non si presta al soccorso, così come richiesto da un Pubblico Ufficiale, rischia l'arresto fino a 3 mesi.....

VIABILITA'

E in caso di iniziative o eventi ???per le quali c'è la richiesta di un pubblico ufficiale (il Sindaco ti chiede?) ma non è in essere alcuna procedura d'emergenza.

E' opportuno che il volontario sia accanto ad un segnale stradale che impone un determinato comportamento (transenna con un segnale di divieto di accesso).

Ricordarsi che il conducente di un'auto avrebbe tutti i diritti d'ignorare un volontario perché il volontario non è "segnale stradale", né polizia stradale ... ma solo un pedone in mezzo alla strada che attraversa fuori dagli attraversamenti pedonali!!!



L'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme (cosiddette "sirene") e di segnalazione luminosa (lampeggianti di colore blu).



Articolo 177 C.d.S

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, **di protezione civile** e delle Autoambulanze

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, *anche* del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e' consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneita' al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri.

- 2 I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
- 3 Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. É vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
- 4 Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 318,00.
- 5 Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39,00 ad Euro 159,00.

anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu

- I dispositivi supplementari, devono sempre essere utilizzati congiuntamente, poiché, come già rilevato, la lettera del 1° comma dell'articolo 177 utilizza chiaramente la congiunzione "anche". L'unico caso in cui l'attuale normativa consente l'utilizzo dei "lampeggianti" senza l'accensione congiunta dei dispositivi supplementari di allarme è rappresentato nei commi 12 e 14 dell'articolo 176 del codice della strada, ma solo per determinate manovre in autostrada (inversione del senso di marcia, marcia, retromarcia e sosta in banchina di emergenza e traino di veicoli in avaria) e per le ambulanze o i veicoli adibiti ai servizi di polizia o antincendio.

E' consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 2009

Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile

- **Art. 1 *Soggetti autorizzati all'utilizzo dei dispositivi supplementari su veicoli adibiti all'espletamento di servizio di protezione civile***

Ai sensi dell'art. 177 , comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 210 del 2008 , l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, è consentito, per l'espletamento di servizi urgenti di istituto, ai conducenti :

a) autoveicoli e motoveicoli in uso al Dipartimento della Protezione civile, immatricolati ai sensi dell'art. 138 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;(**Con targa DPC**)

b) autoveicoli e motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile
impiegati in caso di emergenze di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225 ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi

Legge 24 febbraio 1992, n. 225

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

Articolo 2 Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
 - a. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - c. calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

L'articolo 2 del suddetto decreto, in riferimento alla sola intestazione, prevede per quest'ultima tipologia di veicoli la necessità di immatricolazione "a nome degli enti pubblici di protezione civile che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio" oppure "a nome delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni nazionali di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio".

- **Art. 3** Condizioni per l'uso dei dispositivi supplementari da parte di organizzazioni di volontariato

1. Nell'ipotesi prevista all'art. 2, comma 1, lett. b), l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, è consentito qualora ricorrano **tutte** le seguenti condizioni:

a) gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile siano impiegati in caso di emergenze, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi;

b) l'intervento delle organizzazioni di volontariato sia stato appositamente richiesto da parte delle competenti autorità di protezione civile;

c) ricorrano le circostanze per considerare il servizio in atto come urgente ai sensi dell'art. 177 , comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. La richiesta di intervento di cui al comma 1, lettera b), è effettuata dall'autorità di protezione civile competente alle organizzazioni di volontariato mediante comunicazione scritta.

Qualora sussistano ragioni di somma urgenza, la predetta richiesta può essere effettuata per le vie brevi ed è confermata in forma scritta entro le successive 48 ore: in tali ultimi casi, il conducente aderente alle organizzazioni previste all'art. 2, comma 1, lett. b), sottoscrive apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

3. La comunicazione o la dichiarazione di cui al comma 2 sono esibite all'atto del controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'art.12 , comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)

Il sottoscritto (cognome) (nome)nato a
..... il e residente in via
.....operante presso l'organizzazione di volontariato
intestataria in qualità diConducente del seguente veicolo:

[] []

a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del citato d.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che la richiesta di intervento, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è stata
effettuata dalla seguente Autorità di protezione
civile:.....Per la seguente emergenza:.....

Luogo di partenza: ora:Luogo di destinazione
.....

Data

Firma del conducente del veicolo

ULTIMA

RIFLESSIONE.....

MA CHI ME

LO FA FARE !!!

**LE FINALITA' INDICATE (L. 225/1992 –
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI
P.C.)'INSIEME DELLE ATTIVITA' OPERATIVE
DELCOSTITUISCONO LLA P.C. e non
sono poche, non pensiamo “allora non
possiamo fare niente”.... MA SONO
ANCHE IL LIMITE DA NON OLTREPASSARE
A MENO DI CONTRADDIRE L'ESSENZA DEL
VOLONTARIATO DI P.C. .**

Buon lavoro...

...«cum grano

salis» !

